

STATUTO ACCADEMIA CHERUBINI

Art. 1

L'Accademia Nazionale Luigi Cherubini di Musica, Lettere e Arti, di Firenze — istituita nel 1860, sotto la denominazione di Accademia dell'Istituto musicale di Firenze — ha lo scopo di sviluppare e diffondere in particolare l'arte e la cultura musicale, unitamente alle lettere e alle arti. Per il raggiungimento di tali fini assume iniziative per manifestazioni singole ed in serie di musica, di lettere e di arti, organizza convegni di studiosi, bandisce concorsi per opere musicali, artistiche e letterarie, per lavori di storia, di critica e di estetica, per la costruzione di strumenti musicali e per ogni altro scopo che all'arte e alla cultura si riferisce.

Art. 2

Sede dell'Accademia è il Conservatorio di Musica « L. Cherubini » di Firenze il cui Direttore è di diritto Presidente dell'Accademia stessa.

Art. 3

Le entrate dell'Accademia sono costituite da contributi statali e locali, la cui entità, che varia di anno in anno, viene destinata per l'attuazione di manifestazioni artistiche dell'Accademia.

Art. 4

L'Accademia — che si articola in tre classi: musica, lettere e arti — si compone di accademici effettivi, accademici onorari e soci benemeriti. I primi, italiani o stranieri residenti in Italia, devono essere venuti meritatamente in fama quali compositori, interpreti, musicologi, scrittori o artisti. I secondi, aventi gli stessi requisiti propri degli effettivi, sono scelti fra musicisti, letterati e artisti stranieri o italiani residenti all'estero. I soci benemeriti sono scelti fra coloro che, pur non musicisti, letterati o artisti, hanno portato validi ed efficaci contributi alla vita sociale dell'Accademia.

Art. 5

Le elezioni di nuovi accademici delle due categorie, come di nuovi soci benemeriti, sono fatte dal Collegio degli effettivi, su proposta scritta e documentata di almeno tre membri di esso. Le proposte devono essere depositate presso la segreteria dell'Accademia, che è tenuta a renderle tempestivamente pubbliche e a comunicarle al Collegio degli effettivi nella seduta successiva all'avvenuta presentazione delle proposte stesse; fra la pubblicazione di queste e le elezioni dei nuovi membri dell'Accademia deve intercorrere un periodo non inferiore ai quindici giorni. L'elezione del candidato proposto è fatta con votazione segreta (diretta o per corrispondenza) e la nomina viene conferita quando il candidato abbia riportato almeno la metà più uno dei voti validi. La revoca della qualità di accademico o di socio può essere deliberata dall'Assemblea degli accademici effettivi, sentito l'interessato, solo per gravi motivi attinenti al decoro e al prestigio dell'Accademia.

Art. 6

Nella categoria degli accademici effettivi non vi possono essere più di centocinquantuno membri, così suddivisi: settantasei per la classe musica, trenta per la classe lettere e quarantacinque per la classe arti. Indeterminato è il numero degli accademici onorari e dei soci benemeriti.

Art. 7

L'Accademia ha un Consiglio direttivo composto, oltre che dal Presidente dell'Accademia, da tre Presidenti di classe (uno per la musica, uno per le lettere e uno per le arti) e dal Segretario-tesoriere dell'Accademia (scelto fra i musicisti), eletti dall'Assemblea degli accademici effettivi con votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione a tali cariche, eccezion fatta, ai sensi dell'art. 2, per il Presidente, occorre, in prima votazione, la metà più uno dei voti validi, ove tale maggioranza non venga raggiunta, è sufficiente, in seconda votazione, un terzo dei voti, e ove neanche questo venga raggiunto da alcun candidato, viene eletto con votazione successiva quell'accademico che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti.

La nomina dei membri del Consiglio direttivo è comunicata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8

Il Presidente dell'Accademia è il rappresentante dell'istituzione in tutti i suoi atti: convoca l'Assemblea, dà esecuzione alle deliberazioni del Collegio degli effettivi, sottoscrive i diplomi, la corrispondenza, i processi verbali, i mandati e quanto altro occorra al regolare andamento del Sodalizio.

Dirige e modera le adunanze accademiche ed è, di diritto, Presidente di tutte le commissioni artistiche e amministrative.

Art. 9

I Presidenti di classe sono i diretti responsabili della sezione che rappresentano e, unitamente tra loro, danno la più stretta e consapevole collaborazione al Presidente dell'Accademia, per tutto quanto concerne la vita e l'attività del Sodalizio.

Art. 10

Il Segretario-tesoriere stende i verbali delle sedute, tiene la corrispondenza e il protocollo, prepara gli inviti per le adunanze, controfirma i diplomi, i verbali, ecc., curando anche l'aggiornamento degli elenchi relativi agli accademici e ai soci, e, custodendo l'archivio dell'Accademia.

Egli, inoltre, cura la riscossione delle entrate, amministra le spese per i bisogni del Sodalizio, custodendo la cassa e tenendo aggiornato un apposito inventario in cui sono descritti i beni di proprietà dell'istituzione.

Art. 11

Ciascuna delle tre classi nomina fra i propri membri effettivi — residenti a Firenze o negli immediati dintorni — con votazione segreta a maggioranza semplice, un Segretario di classe, che entra a far parte del Consiglio direttivo dell'Accademia con voto consultivo.

Art. 12

In caso di impedimento o assenza del Presidente dell'Accademia, ne esplica gli uffici il Presidente di classe più anziano.

Ugualmente, in caso di impedimento o assenza del Segretario-tesoriere, ne esplica gli uffici il Presidente di classe più anziano.

Art. 13

Il Consiglio direttivo resta in carica un triennio ed è rieleggibile. I Segretari di classe restano in carica anch'essi per un triennio e sono ugualmente rieleggibili.

Art. 14

Sono di competenza del Presidente dell'Accademia le convocazioni dell'Assemblea, tanto di quella solenne prescritta nel successivo art. 20, quanto delle altre che si reputino opportune o necessarie da parte del Consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve anche avvenire quando almeno quindici accademici effettivi ne facciano, per iscritto, motivata domanda.

Art. 15

Le adunanze accademiche sono valide quando vi intervenga, in prima convocazione, almeno la metà degli accademici effettivi, oltre al Presidente dell'Accademia, e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, quando vi partecipino almeno quattordici accademici effettivi, oltre al Presidente.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono la metà più uno dei voti favorevoli degli intervenuti. Per modificare lo statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli accademici e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16

Negli inviti che il Segretario dell'Accademia provvederà a trasmettere tempestivamente saranno indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

Nelle adunanze accademiche non si potrà discutere e deliberare che sopra argomenti posti all'ordine del giorno e indicati nell'invito. Se qualcuno degli accademici farà qualche proposta, di essa si tratterà in una successiva seduta ponendola all'ordine del giorno.

Art. 18

Hanno diritto al voto deliberativo tutti indistintamente gli accademici effettivi, anche se essi ricoprono cariche in seno al Consiglio direttivo. Questi ultimi non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Art. 19

Ognuno degli accademici, che abbia espresso il proprio avviso sugli argomenti che si trattano, può esigere che nel processo verbale si prenda nota delle sue osservazioni.

Le votazioni, quando si tratta di persone, dovranno farsi a scrutinio segreto, negli altri casi possono farsi per alzata di mano o anche per appello nominale, se l'Assemblea lo richiede.

Art. 20

Ogni anno l'Accademia tiene una pubblica e solenne adunanza; in essa il Segretario rende conto dei lavori accademici, presenta i nuovi eletti e commemora brevemente gli accademici defunti; quindi

un accademico designato legge una memoria il cui soggetto si riferisce alla musica, alle lettere, alle arti o a qualche insigne cultore di esse.

Per il giorno della seduta solenne può essere allestita una mostra alla quale sono invitati ad esporre, con una o più opere, accademici della classe arti.

L'adunanza solenne può chiudersi con l'esecuzione di un programma musicale al quale sono chiamati a collaborare, come compositori o interpreti, un gruppo di accademici della classe musica.

Art. 21

L'invito per la lettura di una memoria, per l'esposizione d'opera d'arte o per la collaborazione al programma musicale della seduta solenne, viene rivolto dal Presidente dell'Accademia, sentito il parere del Consiglio direttivo.

Art. 22

Le adunanze private per la nomina di nuovi accademici non possono essere più di due per anno.

Art. 23

L'anno accademico e quello finanziario decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre (anno solare).

L'Assemblea generale nomina annualmente, fra gli accademici effettivi, cinque Revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, corredato di una relazione dei Revisori dei conti, devono essere presentati dal Consiglio direttivo all'approvazione dell'Assemblea, rispettivamente entro i mesi di ottobre e di marzo di ciascun anno.

Le somme occorrenti ai bisogni dell'Accademia devono essere depositate dal Segretario-tesoriere presso un Istituto di credito designato dal Consiglio direttivo.

Art. 24

Per la redazione e la pubblicazione degli Atti accademici, il Consiglio direttivo nomina una Commissione di cinque accademici di cui fa parte il Segretario dell'Accademia.

Art. 25

All'atto dell'iscrizione nell'albo accademico, i nuovi eletti sono invitati a versare un unico contributo il cui ammontare può essere superiore al minimo fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo, a titolo di rimborso per spese di cancelleria e di organizzazione.

A tutti gli accademici e soci viene rilasciato un distintivo e un diploma, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Accademia.

Art. 26

Non oltre il mese di dicembre di ogni anno il Presidente dell'Accademia trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dal Sodalizio nella decorsa annata accademica.

Art. 27

Norma transitoria

Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, coloro che figurano nella categoria degli accademici corrispondenti, prevista dal precedente testo statutario, vengono posti quali candidati per la nomina ad accademici effettivi, secondo le modalità di votazione previste dall'articolo 4.

Quegli accademici corrispondenti che non fruiranno del passaggio nella categoria degli accademici effettivi resteranno membri dell'Accademia, a vita, con la precedente qualifica.